

Legge regionale 08 giugno 2012 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

TITOLO VI

SCIoglimento DEL FONDO

Art. 26

(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)

- 1.** Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- 2.** L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo.
- 3.** Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- 4.** In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.